

Art. 1° - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE s.p.a.

in breve

TEB S.p.a.

Art. 2° - OGGETTO

La società, per l'attuazione di funzioni e compiti conferiti agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse locale, ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'esercizio, di linee tramviarie nel territorio della Provincia di Bergamo nonché la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti tecnologici, attrezzature e servizi in genere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano a guida vincolata, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati.

La società, inoltre, potrà compiere tutte le attività accessorie a quelle suddette e (nell'ambito del mandato avuto dai soci), a mero titolo esemplificativo e non tassativo, potrà:

- acquistare, noleggiare, ipotecare, vendere veicoli in genere e in particolare materiale rotabile, armamento, apparati, sottostazioni elettriche, attrezzature ed installazioni per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di tramvie e dei mezzi e materiale rotabile;
- effettuare la prestazione di servizi connessi o accessori al trasporto tramviario e quindi acquistare, noleggiare, costruire, gestire stazioni, magazzini, parcheggi, fabbriche, officine, edifici, uffici, terminali, bar, negozi, ristoranti, strutture ed edifici di servizio e pertinenziali;

- concludere accordi con aziende del settore, compagnie ferro-tramviarie e con ogni altra amministrazione, società, organo ed Autorità che la società riterrà utile per gli scopi sociali;

- promuovere servizi nel settore del trasporto pubblico, anche al fine della formazione e dell'addestramento del personale preposto all'esercizio delle linee nonché all'assistenza complementare e alla manutenzione del materiale rotabile e delle strutture immobili, fisse e mobili.

La società, senza fare ricorso al capitale di rischio, in forma non prevalente, e, comunque, in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, potrà compiere in forma diretta e indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, compresi l'emissione di obbligazioni in Italia e/o all'estero, l'accensione di mutui, anche ipotecari e fondiari, ed il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, nonché ogni operazione di leasing che abbia per oggetto beni immobili e mobili.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può assumere partecipazioni in società, Enti e/o Imprese, di qualsiasi specie e natura, costituiti, costituendi, di nazionalità italiana e/o straniera, che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, nonché stipulare joint ventures con partners italiani e/o stranieri. La società è aperta alla partecipazione con altre aziende locali esercenti la medesima attività e/o forme di integrazione con le aziende del settore.

Art. 3° - SEDE

La società ha sede in Ranica (BG).

Art. 4° - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5° - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in 27.800.000,00 (ventisettemilionitotocentomila/00) euro, suddiviso in 27.800 (ventisettemilaottocento) azioni da nominali euro mille ciascuna. Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

Art. 6° - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

In caso di cessione parziale o totale delle proprie azioni da parte di un socio ad altri soci od a terzi estranei alla società, gli altri

soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle azioni già possedute.

Il detto diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione, da comunicarsi a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La proposta di alienazione deve indicare le modalità del trasferimento e il nominativo del soggetto cessionario.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il prezzo delle azioni sarà stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, troverà applicazione l'articolo 32 del presente statuto per il ricorso all'arbitro o al collegio arbitrale.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato per tutte le azioni oggetto di trasferimento la prelazione stessa si intenderà non esercitata con facoltà per il socio offerente di procedere all'alienazione della azioni a terzi.

La clausola di prelazione in oggetto non opera:

- * quando il trasferimento avvenga a favore di società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

- * quando il trasferimento avvenga solo a favore di società controllanti, controllate, collegate, e, comunque, appartenenti al medesimo gruppo di Società.

Art. 7° - FINANZIAMENTO SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

I finanziamenti erogati potranno essere anche non proporzionali alle quote di capitale sociale.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 8° - ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o sussistano le altre condizioni di legge. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione ove nominato, e dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 9° - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 10° - LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, se conformi alla legge e al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Art. 11° - PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione in caso di sua nomina; in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente l'amministratore unico né alcun componente del consiglio di amministrazione, ove nominato, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Al Presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, nel caso in cui la verbalizzazione non sia effettuata da un notaio.

Art. 12° - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Al consiglio di amministrazione e all'amministratore unico spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505 bis Cod.Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 13° - QUORUM

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea.

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà

dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 14° - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata, secondo le determinazioni dell'assemblea da adottarsi motivatamente nel rispetto delle norme di legge al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea.

L'assemblea determinerà il compenso dell'organo amministrativo nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori possono anche essere non soci; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea al momento della nomina e comunque per durata non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori coloro che, per espressa indicazione di legge, siano in situazioni di incompatibilità o la cui nomina sia esclusa..

Nel caso l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale, l'assemblea effettuerà la nomina dei consiglieri di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 cosicché venga assicurato l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori nominati.

Gli amministratori, sino a contraria delibera assembleare, non possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di società concorrenti.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio. L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15° - DIVIETO DI ISTITUZIONE DI ALTRI ORGANI SOCIETARI

Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali che reggono le società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando che non sarà riconosciuto ai componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Art. 16° - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO

Se non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il presidente. Qualora si provveda alla elezione di un vicepresidente questi avrà l'esclusiva funzione di sostituire il presidente in sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di deleghe o compensi aggiuntivi rispetto a quello spettantegli quale consigliere.

Il consiglio può, inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile delegare parte dei propri poteri a un amministratore.

Sono comunque esclusi dalla delega la concessione di ipoteche o altre garanzie sui beni sociali.

Al presidente potranno essere attribuite, previa delibera autorizzativa dell'assemblea, deleghe inerenti attività di ordinaria amministrazione (restando espressamente escluso che possano essergli attribuite deleghe di straordinaria amministrazione).

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art. 17° - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso scritto, anche tramite fax, indirizzato ai consiglieri e ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di motivata urgenza, le convocazioni possono effettuarsi con le stesse forme fino a due giorni precedenti la riunione. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno tre volte l'anno, oppure ogni volta in cui ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri o il collegio sindacale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la convocazione può essere effettuata da un vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominato.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Art. 18° - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del consiglio e dal segretario; i verbali vengono trascritti nell'apposito libro.

Art. 19° - RIUNIONI CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi in audio-videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione.

In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo. Deve tassativamente essere assicurata:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- c) la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare. Gli interventi a distanza debbono essere registrati; la registrazione deve essere conservata sino al momento di approvazione del verbale della riunione.

Art. 20° - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, ove nominato, sono investiti dei più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano riservati tassativamente dalla legge alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 21° - NOMINA DI DIRETTORI

L'amministratore unico o Il consiglio di amministrazione, ove nominato, possono nominare uno o più direttori, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Art. 22° - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del

consiglio di amministrazione in caso di nomina dell'organo collegiale, al vice presidente, se nominato e solo per il caso di assenza o impedimento del presidente, e, se attribuita al momento della nomina, anche all'amministratore delegato.

La rappresentanza spetta altresì a quei soggetti cui sia stata conferita mediante procura, con i poteri e secondo le modalità stabilite dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione.

Art. 23° - RIMBORSO SPESE

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori valgono le norme di legge

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Fatta salva ogni altra previsione di legge, qualora siano nominati amministratori dipendenti della società controllante i compensi eventualmente a loro spettanti saranno versati direttamente alla società di appartenenza, fatto salvo il loro diritto al rimborso delle spese documentate ed alla copertura assicurativa.

Salva diversa previsione di legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Salva diversa previsione di legge è fatto, altresì, divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, nonché di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art. 24° - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di legge l'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio a norma dell'art. 2423 Cod. Civ.

Art. 25° - RIPARTO UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo il prelievo del cinque per cento per la riserva ordinaria ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile sino a quando quest'ultima non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra il capitale sociale in misura proporzionale alle azioni, salva tuttavia ogni altra deliberazione assembleare.

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C.

Art. 26° - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art.19.

Art. 27° - CONTROLLO CONTABILE

La revisione leale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro e non potrà, in alcun caso, essere affidata al Collegio Sindacale.

Art. 28° - OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

Art. 29° - RECESSO

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge.

Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

L'organo amministrativo farà riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Art. 30° - PATRIMONI DESTINATI

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 31° - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 32° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda, s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente

statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato. Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 33° - UNICO AZIONISTA

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 34° - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis comma secondo cod.civ.

Art. 35° - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 36° - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.